

D.d.u.o. 20 ottobre 2016 - n. 10400

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 13 - Sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane», Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» - Anno 2016

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, SVILUPPO RURALE
E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Visti:

- il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Richiamati altresì:

- il regolamento delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, che costituisce la base normativa per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative a requisiti di ammissibilità, agli impegni previsti nell'ambito delle misure e operazioni (art. 35), e ad altri obblighi (art. 13, art. 16, art. 19);
- il regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione UE n. 761/2016 della Commissione, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016;
- il regolamento delegato UE n. 1393/2016 della Commissione, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al

sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione UE n. 1394/2016 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione UE n. 1617/2016 della Commissione relativo, per l'anno di domanda 2016, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti;

Vista la Decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la d.g.r. n. X/3351 del 1 aprile 2015 relativa alla «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013» e s.m.i.;

Vista la d.g.r. 24 luglio 2015 - n. X/3895 «Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014 -2020»;

Visti i seguenti decreti del MIPAAF:

- decreto n. 6513 del 18 novembre 2014 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013» così come integrato dal d.m. n. 1420 del 26 febbraio 2015 «Disposizioni modificative ed integrative del d.m. 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013» che definisce a livello nazionale tra l'altro le caratteristiche dell'agricoltore in attività e l'attività agricola intesa come definizione dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione e l'attività agricola minima;
- decreto n. 3536 del 8 febbraio 2016, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» che abroga il precedente decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015, e che individua tra l'altro la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative per mancato rispetto degli impegni previsti dalle misure e operazioni dello Sviluppo Rurale;
- decreto n. 3205 del 14 maggio 2016 «Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2016»;

Visto il decreto della direzione generale agricoltura n. 2992 del 4 aprile 2016 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Approvazione del bando 2016 dell'Operazione 13.1.01 Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» e s.m.i.;

Visto il decreto della direzione generale agricoltura n. 4282 del 16 maggio 2016 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Proroga presentazione domande di aiuto o di pagamento per le misure a superficie - Anno 2016»;

Visto il decreto della direzione generale agricoltura n. 7374 del 27 luglio 2016 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Proroga del termine di presentazione delle domande di ritiro (art. 3 reg. (UE) n. 809/2014) per le Misure 2080/1992, h (PSR 2000 - 2006), 221 e 223 (PSR 2007 - 2013) e per l'operazione 13.1.01 (PSR 2014 - 2020). Proroga dei termini per l'approvazione del decreto di ammissibilità a finanziamento delle domande per l'anno 2016 e la presentazione della comunicazione integrativa riguardante il pascolamento per l'operazione 13.1.01»;

Considerato che, ai sensi del reg. UE n. 1306/2014 ed in particolare degli articoli 63 e 64, in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura o degli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, la riduzione dell'importo del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto/pagamento è definita come sanzione amministrativa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 «Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale» del d.m. n. 3536/2016, sono stati individuati i seguenti elementi:

- le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e alle misure;
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione su cui viene calcolata la sanzione amministrativa ossia la riduzione/esclusione del premio previsto;
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente;
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa;

Considerato che l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni ed altri obblighi riguarda aspetti di competenza rispettivamente dell'Autorità di Gestione e dell'organismo pagatore regionale, che hanno concordato sull'opportunità di disciplinare la materia in un unico documento, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento;

Visto l'allegato 1 al presente provvedimento denominato «PSR 2014 - 2020 - Operazione 13.1.01 «indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni, altri obblighi e condizioni di ammissibilità», che stabilisce:

- le sanzioni amministrative erogate in caso di inadempienza degli obblighi generali previsti dall'articolo 13 del reg. UE n. 809/2014, dall'articolo 72 del reg. UE n. 1306/2013 e dall'articolo 19 del reg. UE n. 640/2014 e s.m.i.;
- le percentuali di riduzione e i casi di esclusione dal premio a seguito di inadempienze agli impegni o altri obblighi previsti dal bando della Misura 13 - Operazione 13.1.01, calcolate in base alla gravità, entità e durata in applicazione dell'art. 23 del sopracitato d.m. n. 3536/2016 e del paragrafo 9.3 «Esito dei controlli» del bando approvato con decreto della direzione generale agricoltura n. 2992 del 4 aprile 2016 e s.m.i.;

Preso atto che il sopra richiamato allegato 1:

- è stato predisposto di concerto tra la Struttura Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale della direzione generale agricoltura e la struttura servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA dell'organismo pagatore regionale, ciascuna per le parti di propria competenza, reciprocamente condivise;
- disciplina in forma univoca ed organica l'applicazione a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni ed altri obblighi;

Ritenuto pertanto necessario approvare il sopra citato allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'unità organizzativa «Programmazione comunitaria, sviluppo rurale e semplificazione amministrativa» individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. X/5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1 «PSR 2014 - 2020 - Operazione 13.1.01 Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna - Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni, altri obblighi e condizioni di ammissibilità», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della direzione generale agricoltura;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale.

Il dirigente
Pietro Buonanno

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Autorità di Gestione

Organismo Pagatore Regionale

PSR 2014 - 2020
OPERAZIONE 13.1.01 "INDENNITA' COMPENSATIVA PER LE AREE
SVANTAGGIATE DI MONTAGNA"
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI
PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI, ALTRI OBBLIGHI E CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITA'

INDICE

PREMESSA

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

2. OBBLIGHI GENERALI PER L'OPERAZIONE 13.1.01

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

3. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONE DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI.

3.1 CASISTICHE DI ESCLUSIONE DAL PREMIO PREVISTO DALL'OPERAZIONE

PARTE SPECIFICA

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E IMPEGNI PER L'OPERAZIONE 13.1.01

4.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

4.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ'

4.3 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

PREMESSA

Il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016, *"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"*, da' attuazione al Regolamento UE n. 640/2014, individuando, tra l'altro, la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal premio comunitario, da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni riferiti alle misure di cui al reg. UE n. 1305/2013 e, all'art. 23 *"Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale"*, demanda alle Autorità di Gestione dei PSR 2014-20 delle Regioni e Province Autonome l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione di:

- a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- b) livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6 del DM n. 3536/2016;
- c) requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa.

Il documento disciplina pertanto a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'art. 23 del sopracitato DM n. 3536/2016, con riferimento all'Operazione 13.1.01 *"Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna"* del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito PSR 2014-2020).

Il documento è stato redatto congiuntamente dalle Strutture dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore Regionale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco ed organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

Gli impegni pertinenti di condizionalità e i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari non si applicano all'operazione 13.1.01.

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

MISURA/SOTTOMISURA – è un insieme di operazioni che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità/focus area dell'Unione in materia di sviluppo rurale previste dall'art. 5 del reg. UE n. 1305/2013.

OPERAZIONE – progetto, contratto, azione o gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione di un obiettivo specifico (focus area) collegato alla misura/sottomisura.

DOMANDA DI AIUTO (O SOSTEGNO) – è la domanda di partecipazione ad un regime di aiuto ai sensi del reg. UE n. 1305/2013.

DOMANDA DI PAGAMENTO – è la domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. UE n. 1305/2013

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce ad una operazione del PSR 2014-2020. Il mancato rispetto di un impegno essenziale comporta la riduzione fino all'esclusione dal premio.

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di aiuto/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno.

TIPOLOGIA CULTURALE¹ – raggruppamento di gruppi coltura che afferiscono a colture affini come indicato dal bando dell'operazione 13.1.01.

GRUPPO DI CULTURA² – insieme di superfici a cui si riconosce il medesimo premio unitario per ettaro.

SOI – Superficie Oggetto d'Impegno che è stata richiesta con la domanda di aiuto/pagamento.

SANZIONE AMMINISTRATIVA – una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di aiuto/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

RIDUZIONE DEL PREMIO PER INADEMPIENZA DEGLI IMPEGNI– E' calcolata in percentuale sul premio richiesto con la domanda di aiuto/pagamento in base ai 3 parametri (gravità-entità-durata) previsti all'art. 35 del reg. UE n. 640/2014.

GRAVITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO– dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

ENTITÀ DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO– dipende in particolare dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

DURATA DELL'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO - dipende in particolare dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

GED = Gravità – Entità – Durata

AZIONE CORRETTIVA = in caso di inadempienza ad un impegno di misura che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali della misura stessa e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi è prevista, ai sensi dell'art. 36 del reg. UE n. 640/2014, un'azione correttiva. L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa.

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – dipende dal fatto che sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni, o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario o la stessa misura o operazione o riguardo al periodo di programmazione 2007-2013 per una misura analoga.

REVOCA – s'intende il recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale

OPR – Organismo Pagatore Regionale

SIS.CO (Sistema delle Conoscenze) - Sistema Informativo di Regione Lombardia per l'Agricoltura che rappresenta lo strumento con cui la Regione Lombardia realizza e partecipa al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

¹ Tipologia culturale: es. "Pascolo"

² Gruppi di coltura riconducibili ad es. al gruppo coltura "Pascolo" afferenti alla medesima classe dimensionale: es. gruppo coltura 1) = pascolo con altitudine > di 2000 s.l.m (riferito alla classe dimensionale fino a 75 ha di superficie); gruppo coltura 2) = pascolo con altitudine < o uguale a 2000 s.l.m (riferito alla classe dimensionale fino a 75 ha di superficie).

2. OBBLIGHI GENERALI PER L'OPERAZIONE 13.1.01

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per le misure connesse alla superficie e agli animali, che sono soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi dell'art. 67 del REG UE n. 1306/2013.

TABELLA 1- INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI GENERALI		
TIPOLOGIE OBBLIGHI	TIPO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI INADEMPIENZA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
Presentazione delle domande di pagamento entro la scadenza dei termini (reg. UE n. 809/2014 art. 13)	Riduzione o rifiuto del sostegno (art.13 del reg. (UE) n. 640/2014)	Domanda
Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (art. 72, par 1 del reg UE n. 1306/2013)	Riduzione (art. 16 del REG UE n. 640/2014).	Domanda
Dichiarazione corretta dell'effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda di aiuto/pagamento	Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 1 comma 7) del reg. (UE) n. 1393/2016 che introduce l'art. 19 bis nel reg. UE n. 640/2013).	Gruppo coltura

2.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Ai sensi del reg. UE n. 809/2014 art. 13, le domande annuali di aiuto/pagamento devono essere presentate entro il termine del **15 maggio di ogni anno** (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea). Qualora il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, sia un sabato o un giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda iniziale:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 3, in caso di presentazione in ritardo di una modifica della domanda ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi spettanti sulle particelle oggetto di modifica ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la modifica della domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la modifica della domanda è irricevibile.

2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di aiuto/pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola.

Ai sensi dell’art. 16 del reg. UE n. 640/2014, se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall’altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l’importo complessivo dei pagamenti che gli spettano per l’anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell’omissione.

La riduzione dell’importo spettante è così determinata:

(sup tot dichiarata in domanda) – (sup tot dichiarata in domanda+ sup. tot. non dichiarata) = X
Se X rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è <= 3% ---> nessuna riduzione;
se X rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è > 3%e <= 15%---> 1% riduzione;
se X rapportato alla sup tot dichiarata in domanda è > 15%---> 3% riduzione

2.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL’EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Il beneficiario non deve sovra-dichiarare le superfici per gruppo di coltura.
Si configura una sovra-dichiarazione qualora la superficie dichiarata per il gruppo di coltura risulti superiore alla superficie determinata con i controlli.
Secondo l’art. 1 comma 7) del Reg. UE n. 1393/2016, in caso di sovra-dichiarazione, il sostegno è calcolato sulla superficie determinata per il gruppo di coltura, con le seguenti modalità.

TABELLA 2 – SOVRA DICHIARAZIONE - ART. 19 bis – REG. UE N. 640/2014	
DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA	RIDUZIONE DELL’IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITA’ DI SUPERFICIE
Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulta inferiore o uguale al 3% o a 2 ha	Il premio viene calcolato sulla base della superficie determinata senza l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa
Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulta superiore al 3% o a 2 ha	Il premio viene calcolato sulla base della superficie determinata e ridotto di una quota pari a 1,5 volte la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura (SANZIONE PIENA).
Se la sanzione amministrativa di cui al precedente rigo è stata calcolata <u>per la prima volta</u> e la percentuale di difformità è inferiore al 10%	Il premio viene calcolato sulla superficie determinata e ridotto di una quota pari a 0,75 volte la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura (SANZIONE RIDOTTA).
Se in un dato anno è stata erogata <u>una sanzione amministrativa ridotta</u> così come calcolata al precedente rigo, E nell’anno successivo si rileva che la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata è superiore al 3% o a 2 ha	Il premio dell’anno successivo viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a 1,5 volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo coltura (SANZIONE PIENA). E inoltre il beneficiario deve versare l’importo corrispondente alla quota calcolata sulla base della sanzione ridotta relativa all’anno precedente.

La sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

Ai sensi dell’art.18 del Regolamento (UE) 640/2014, il pagamento viene riconosciuto sulla superficie dichiarata qualora la differenza tra (superficie dichiarata) e (superficie determinata) risulti inferiore o uguale a 0,1 ha.

2.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio NON viene riconosciuto ed inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie di cui alla “**TABELLA 2 - SOVRA DICHIARAZIONE - ART. 19 bis – REG. UE N. 640/2014**” qualora, durante i controlli in loco nell’ambito del PSR 2014-2020, si accertasse per una data superficie che la coltura richiesta a premio dal richiedente appartiene ad un gruppo coltura diverso da quello accertato in campo.

3. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONE DAI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI.

In caso di infrazione degli impegni si applicano delle riduzioni fino all’esclusione dell’importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo, in coerenza con quanto previsto dall’allegato 4 del DM n. 3536/2016.

Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni di misura affini sono stati riuniti in gruppo di impegni.

Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l’inadempienza riscontrata, ogni impegno è stato collegato alla tipologia colturale o all’operazione, secondo la pertinenza.

L’inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - le conseguenze dell’inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall’impegno;
- Entità - gli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme;
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l’effetto dell’inadempienza.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

Livello di infrazione Basso = 1

Livello di infrazione Medio = 3

Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazioni (1, 3, 5) relativi a gravità entità e durata (GED) per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del **valore medio** del GED.

Nell’ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio del GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio del GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio, ottenuto per ogni gruppo di impegni, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x >= 5,00	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun gruppo di

impegni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla tipologia colturale o all’operazione.

A titolo esemplificativo, supponendo che sia riscontrata la violazione di un gruppo di impegni afferente ad una determinata tipologia colturale e che i gruppi di impegni risultino violati come indicato nella seguente tabella:

Gruppo di impegni	Impegni di Misura	Calcolo GED per infrazione agli impegni di misura	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni
IMPEGNO VIOLATO A	Impegno A	G=3, E=1, D=5	3	3+3,66+1=8,66	10%
	Impegno A2	G=5, E=3, D=3	3,66		
	Impegno A3	G=1, E=1, D=1	1		
IMPEGNO VIOLATO C	Impegno C	G=1, E=1, D=1	1	1+1=2	3%
	Impegno C2	G=1, E=1, D=1	1		

ne consegue che la sanzione totale è il risultato della somma dell’applicazione delle % di riduzione operate a carico dei montanti e previste per ciascun gruppo di impegni violato riferito agli impegni dell’operazione.

3.1 CASISTICHE DI ESCLUSIONE DAL PREMIO PREVISTO DALL’OPERAZIONE

Di seguito si riportano le casistiche che comportano l’esclusione dal premio previsto dall’operazione 13.1.01:

- 1) in caso di violazione dell’impegno generale **“Proseguire l’attività agricola all’interno dei comuni svantaggiati di montagna (allegato A) per i 2 anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto”** previsto dal bando di Misura 13, si applica anche la revoca degli aiuti già erogati negli anni precedenti;
- 2) in caso di **ostacolo o impedimento** da parte del beneficiario allo **svolgimento regolare del controllo in loco** previsto nell’ambito del PSR 2014-2020, si applica anche la revoca degli aiuti eventualmente già erogati nell’anno dell’accertamento;
- 3) ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 3 del DM 3536/2016, in caso di presentazione di **prove false** da parte del beneficiario per ricevere il sostegno oppure in caso di **omissione** per negligenza **di informazioni necessarie**, si applica l’esclusione dal premio sia per **l’anno civile dell’accertamento sia per l’anno successivo**, con relativa revoca degli aiuti eventualmente già erogati nell’anno dell’accertamento
- 4) ai sensi dell’articolo 75 del reg. UE n. 809/2014, in caso di ripetizione di infrazioni intenzionali di condizionalità³, si applica l’esclusione dal premio per **l’anno civile successivo** all’anno di accertamento della suddetta violazione, mentre nell’anno in cui è stata accertata la violazione si applica la percentuale di riduzione del relativo premio, così come prevista dal Manuale OPR dei controlli di condizionalità, per la reiterazione di infrazioni intenzionali di condizionalità.

Sono considerate commesse deliberatamente o intenzionalmente dal richiedente le seguenti irregolarità:

1. riscontro durante il controllo in loco di tutta la superficie accertata pari a zero per tutte le particelle richieste a premio in domanda;

³ La reiterazione di un’infrazione intenzionale di condizionalità viene considerata dall’articolo 7 comma 8 del DM n. 3536/2016 come un’inadempienza intenzionale di portata, gravità o durata estrema, così come previsto dall’art. 75 del reg. UE n. 809/2014.

2. riscontro durante il controllo in loco di una difformità tra la superficie totale richiesta a premio e la superficie accertata superiore al 20% della superficie accertata che interessa 2 annualità;
3. riscontro durante il controllo in loco di una difformità tra la superficie totale richiesta a premio e la superficie accertata compresa tra il 3% e il 20% della superficie accertata che interessa 3 annualità.

PARTE SPECIFICA

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E IMPEGNI PER L'OPERAZIONE 13.1.01

Fermo restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente paragrafo 2, possono essere applicate eventuali riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando dell'operazione 13.1.01 per il mancato rispetto di:

- ☐ Condizioni di ammissibilità
- ☐ Obblighi di condizionalità
- ☐ Impegni previsti dall'operazione

4.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il soddisfacimento delle *CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ* previste dal bando dell'Operazione è verificato sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ricevibilità/ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Le condizioni di ammissibilità riportate nel bando vengono verificate sul 100% delle domande di aiuto/pagamento. I controlli sono effettuati dal sistema informativo di Regione Lombardia (SISCO). In SISCO confluiscono tutti i dati e le informazioni contenute in diverse banche dati (es. registro Imprese della Camera di Commercio, Anagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze, Catasto Terreni del Ministero delle Finanze, Sistema informativo geografico (GIS) con rilevazione fotografiche fornite da SIAN, Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità).

Al momento della presentazione della domanda elettronica su SISCO, il sistema informativo effettua i controlli riportati nella seguente check list. Tali controlli impediscono la ricevibilità/ammissibilità della domanda o di una tipologia colturale se i requisiti di ammissibilità richiesti dal bando non vengono rispettati.

TABELLA 3 - PSR 2014-2020				
OPERAZIONE 13.1.01 "INDENNITÀ COMPENSATIVA PER LE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA"				
CHECKLIST DI RICEVIBILITÀ/AMMISSIBILITÀ ⁴				
ANAGRAFICA RICHIEDENTE	n. Domanda:			
	CUAA azienda:			
	Ragione sociale:			
	Indirizzo:			
	CAP:			
	Comune/Provincia:			
MONTANTE A CUI SI APPLICA L'ESCLUSIONE				
	Tipologia di domanda			
(D)	Domanda presentata entro i termini	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	Domanda presentata in ritardo con riduzione percentuale dell'aiuto	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
(D)	Presenza della firma digitale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
(D)	Il richiedente è agricoltore in attività	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
(D)	Il richiedente esercita l'attività agricola in Lombardia su terreni dei comuni delle aree svantaggiate di montagna	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
(*)	Le particelle richieste a premio ricadono nei comuni delle aree svantaggiate di montagna	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	I codici coltura rientrano tra quelli ammissibili e sono correttamente abbinati alla relativa tipologia colturale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
(TC)	E' rispettata la Superficie minima di ammissibilità per le tipologie colturali richieste	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
(TC – PASCOLO)	Sono rispettate le Specie zootecniche ammissibili per la tipologia "pascolo"	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
	Il centro aziendale zootecnico è sito in Lombardia	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
	Il codice allevamento è intestato al richiedente con codice di allevamento attivo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
	La consistenza media dell'allevamento è > 0 nell'anno precedente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
(TC VIGNETO)	I vigneti sono ubicati in zone DOP e IGP	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
(TC VIGNETO TERRAZZATO)	I "vigneti terrazzati" hanno coerente scheda UNAR compilata	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
	Attribuzione della superficie richiesta a premio al corrispondente gruppo coltura	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
(**)	Documentazione è allegata alla domanda in caso di conduzione associata	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
(***)	Le particelle richieste a premio sono regolarmente condotte nel periodo di riferimento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
LEGENDA: (D)= DOMANDA; (TC)= TIPOLOGIA CULTURALE; (*) = il S.I. impedisce la possibilità di richiedere a premio particelle non incluse nel territorio di tali comuni; (**) = Il contenuto della documentazione allegata viene successivamente valutato dalla struttura competente della Direzione Generale Agricoltura. (***) = il S.I. impedisce la possibilità di richiedere a premio particelle prive di un titolo di conduzione valido.				

⁴ La presente Check list riassume i controlli effettuati dal sistema informativo.

4.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ'

I beneficiari dell'Operazione 13.1.01 sono tenuti al rispetto degli obblighi di *CONDIZIONALITÀ* previsti dal Reg. UE n. 1306/2013.

Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità e le conseguenze relative al mancato rispetto dei medesimi, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità dell'OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

4.3 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Di seguito si riporta la **Tabella 4** "PSR 2014-2020 OPERAZIONE 13.1.01 "INDENNITA' COMPENSATIVA PER LE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA" VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI".

In caso di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 4 - PSR 2014-2020						
OPERAZIONE 13.1.01 "INDENNITA' COMPENSATIVA PER LE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA"						
VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI						
GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZ. CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
			Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	
IMPEGNI INERENTI AL PASCOLO	<div><input type="checkbox"/> Pascolamento di animali di specie bovina/bufalina, ovina e caprina e di equidi con un rapporto UB/ha fra 0,2 e 2</div> <div><input type="checkbox"/> Carico minimo 0,2 UB/ha con capi detenuti dal richiedente e appartenenti a codice di allevamento intestati al medesimo richiedente</div> <div><input type="checkbox"/> Durata del pascolamento deve essere complessivamente pari ad almeno 45 giorni anche non consecutivi (*)</div>		<div>(5): Il carico minimo è inferiore a 0,2 UB/ha</div> <div>OPPURE</div> <div>(5): carico massimo è superiore a 2 UB/ha</div>	Segue l'entità	Segue l'entità	<div>Tipologia culturale PASCOLO</div> <div>Pascolo A (pascolamento su un unico pascolo). Se il rapporto UB/ha è inferiore o uguale a 0,18 e/o superiore o uguale a 2,1 il premio non viene riconosciuto.</div> <div>Pascolo A e Pascolo B (pascolamento su più pascoli). Se sul pascolo A il rapporto UB/ha è inferiore o uguale a 0,18 e/o superiore o uguale a 2,1 e la superficie dello stesso è > al 10% della SOI complessiva il premio non viene riconosciuto sul pascolo A e sul pascolo B.</div> <div>Pascolo A e Pascolo B (pascolamento su più pascoli). Se sul pascolo A il rapporto UB/ha è inferiore o uguale a 0,18 e/o superiore o uguale a 2,1 e la superficie dello stesso è <= al 10% della SOI complessiva il premio non viene riconosciuto sul pascolo A e si applica una riduzione del premio pari al 10% sull'intera superficie a pascolo (pascolo A + pascolo B).</div>

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZ. CORRETTIVA	ENTITÀ ⁵	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
IMPEGNI INERENTI AL PRATO PERMANENTE	Effettuazione di almeno uno sfalcio annuale		<p>(1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 5 ha della SOI.</p> <p>(3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E compresa tra 5 ha (escluso) e 15 ha (compreso)</p> <p>(5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 15 ha</p>	Segue l'entità	Segue l'entità	<p>Tipologia culturale PRATO PERMANENTE</p> <p>Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI</p>
IMPEGNI INERENTI AL PRATO DA VICENDA	Effettuazione di almeno uno sfalcio annuale		<p>(1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 1 ha della SOI.</p> <p>(3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E compresa tra 1 ha (escluso) e 2 ha (compreso)</p> <p>(5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 2 ha</p>	Segue l'entità	(1)	<p>Tipologia culturale PRATO da VICENDA</p> <p>Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI</p>

⁵ Nel calcolo dell'entità della superficie violata, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore di superficie violata che rientra nella classe più penalizzante:
es. superficie violata (tipologia prato permanente) = 4% della SOI corrispondente a 8 ha -----> il livello di infrazione riferito all'entità è MEDIO (3)

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZ. CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
IMPEGNI INERENTI AL VIGNETO	Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali Limitare la diffusione delle infestanti		(1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha (compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0,5 ha	Segue l'entità	Segue l'entità	Tipologia culturale VIGNETO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI (VIGNETO TERRAZZATO + VIGNETO NON TERRAZZATO)
IMPEGNI INERENTI AL FRUTTETO	Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali Limitare la diffusione delle infestanti		(1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha (compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0,5 ha	Segue l'entità	Segue l'entità	Tipologia culturale FRUTTETO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI

Serie Ordinaria n. 43 - Mercoledì 26 ottobre 2016

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNI	AZ. CORRETTIVA	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
IMPEGNI INERENTI AL CASTAGNETO	Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali Limitare la diffusione delle infestanti		(1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha (compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0,5 ha	Segue l'entità	(1)	Tipologia culturale CASTAGNETO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI
IMPEGNI INERENTI A OLIVETO	Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali Limitare la diffusione delle infestanti		(1): La superficie violata è minore o uguale al 5% della SOI e COMUNQUE inferiore o uguale a 0,3 ha della SOI. (3): La superficie violata è tra il 5% (escluso) e il 10% (escluso) della SOI E compresa tra 0,3 ha (escluso) e 0,5 ha (compreso) (5): La superficie violata è uguale al 10% della SOI E superiore a 0,5 ha	Segue l'entità	Segue l'entità	Tipologia culturale OLIVETO Il premio non viene riconosciuto se la superficie violata è > al 10% della SOI
IMPEGNI INERENTE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA	Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna per 2 anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto					OPERAZIONE

(*) NB - I capi che pascolano meno di 45 giorni non vengono conteggiati nel calcolo UB/ha. Il bestiame per il quale nel Registro di alpeggio non è indicata la data di scarico o è presente una indicazione anomala non viene considerato ai fini del calcolo del rapporto UB/ha.

Il calcolo UB/ha si effettua considerando al numeratore il numero di UB complessivo di animali al pascolo e al denominatore la superficie complessiva richiesta a pascolo.